I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 16 dicembre 1993

concernente i giovani conducenti

(93/C 351/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1993 su un programma di azione comunitario in materia di sicurezza stradale [1], in cui si riconosce la necessità di una speciale ed intensa campagna d'assistenza destinata ai giovani conducenti inesperti e si invita la Commissione a dedicare a questi ultimi particolare attenzione;

considerando che, nella sua comunicazione per un programma d'azione in materia di sicurezza stradale, la Commissione afferma che esaminerà, in base alle esperienze acquisite dagli Stati membri, i problemi specifici incontrati nella circolazione dai giovani conducenti;

considerando che la Commissione a tal riguardo ha sottolineato in particolare il ruolo potenziale delle campagne di informazione e di sensibilizzazione e della pubblicità quali strumenti di educazione stradale nell'ambito delle politiche nazionali di prevenzione in materia di sicurezza stradale;

considerando che, nelle conclusioni adottate nella sessione del 29 e 30 novembre 1993, relative alla suddetta comunicazione, il Consiglio ha sottolineato che è necessario occuparsi in particolare delle cause degli incidenti più gravi e delle categorie di utenti che sono maggiormente coinvolte negli incidenti stradali o che sono vittime di essi;

considerando che i giovani conducenti di autovetture e di veicoli a due ruote, a motivo della loro inesperienza, costituiscono un gruppo di utenti della strada particolarmente vulnerabile,

CONVENGONO che il 1995 venga considerato anno del giovane conducente;

INVITANO la Commissione a coordinare questa iniziativa con gli Stati membri in un ambito appropriato, in modo che vengano intraprese azioni concrete ed efficaci affinché questa iniziativa abbia il massimo impatto sul pubblico interessato.

---

[1] GU n. C 115 del 26. 4. 1993, pag. 260.